



giugno 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette
| finanza agevolata

Imposte dirette

- D.L. n. 39/2024 convertito dalla Legge n. 67/2024 - Cessione e compensazione dei crediti per bonus fiscali edilizi (artt. 1 e 4-bis)
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024 - Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024 - Approvazione dei modelli di dichiarazione IMU/IMPI e IMU ENC
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2024 - Attuazione dei c.d. Transitional CbCR Safe Harbours
- Circolare n. 9/E del 02.05.2024 - Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributari
- Provvedimento n. 221010 del 07.05.2024 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 - periodo d'imposta 2020 - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa
- Risoluzione n. 25/E del 15.05.2024 - Compensazione crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Risposta ad interpello n. 109/2024 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 - Requisito della novità per acquisto di bene già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 13043 del 13.05.2024 - Indeducibilità delle spese di manutenzione per beni concessi in comodato
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 14037 del 21.05.2024 - Esercizio di competenza dei componenti di reddito relativi a cessioni di beni mobili

IVA e imposte indirette

- Risoluzione n. 22 del 02.05.2024 - Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972
- Consulenza giuridica n. 2 del 03.05.2024 - Aliquota IVA Integratori alimentari
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 13162/2024 - Diritto al rimborso dell'IVA per interventi su immobili in locazione

Finanza agevolata

- D.L. n. 39/2024 convertito dalla Legge n. 67/2024 - Piano Transizione 5.0 e proroga dei termini per accedere alla Sanatoria per il credito d'imposta ricerca e sviluppo
- Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17.05.2024 - ZES Unica: domande dal 12 giugno
- D.L. n. 60/2024 - Misure a favore delle ZES e delle ZLS
- D.L. n. 63/2024 - ZES unica: novità per le imprese agricole
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22.12.2023 - Contributi per la riconversione delle imprese contro la plastica monouso e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 02.04.2024 - Contributi per imballaggi eco sostenibili
- Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 07.05.2024 - FRI-TUR: il Fondo Rotativo per le imprese del turismo
- Efficienza energetica e rinnovabili, Formazione e Attrazione degli investimenti: 3 Bandi per le imprese del Piemonte
- Collabora&Innova - Lombardia (DGR n. 2348 del 20.05.2024)





D.L. n. 39/2024 convertito dalla Legge n. 67/2024 - Cessione e compensazione dei crediti per bonus fiscali edilizi (artt. 1 e 4-bis)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 la Legge 23 maggio 2024, n. 67, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 39/2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

In particolare, l'art. 1 introduce diverse modifiche alla disciplina della cessione dei crediti per i bonus fiscali edilizi, sia per gli interventi nuovi che, retroattivamente, per gli interventi già avviati con procedimenti edilizi ma senza lavori eseguiti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Peraltro, tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell'art. 2, commi 3-bis e 3-quater, del D.L. n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame) sussistano i requisiti precipuamente previsti dalla norma (come la presentazione della Cila).

L'art. 4 disciplina invece la compensazione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi.

In particolare, è previsto per le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie di assicurazione che non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 29 maggio 2024.

Ai sensi del comma 3, la disposizione si applica alle compensazioni avvenute a partire dal 01 gennaio 2025, e la sua violazione determina il recupero delle somme indebitamente compensate con applicazione di sanzioni e interessi.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024 - Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio

Con il DM in commento il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato gli atti per i quali non è previsto il diritto al contraddittorio, in conformità all'art. 6-bis della Legge n. 212/2000.

Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

L'art. 2 del decreto specifica che si considera automatizzato o sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria relativo a violazioni rilevate tramite l'incrocio di dati contenuti nelle banche dati a sua disposizione. Pertanto, gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio sono:

- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli artt. 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli artt. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli;
- gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
- gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze.
- ruoli e cartelle di pagamento, atti previsti dagli artt. 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, e ogni altro atto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di somme;

Atti di pronta liquidazione

- L'art. 3 del decreto prevede che si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione. In particolare, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio:
- le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;



- le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli art. 54-bis, 54-ter e 54-quater, D.P.R. n. 633/1972;
- gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sui premi delle assicurazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta di bollo;
- gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Infine, l'art. 4 definisce che si considera controllo formale ogni atto emesso a seguito di un riscontro formale dei dati dichiarati dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati. Sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti di tale controllo formale.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024 - Approvazione dei modelli di dichiarazione IMU/IMPI e IMU ENC

Con un unico decreto, il DM del 24.04.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato i modelli dichiarativi (nonché le correlate istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica) relativi:

- alla dichiarazione IMU/IMPI (in sostituzione del precedente modello recato dal DM 29.7.2022);
- alla dichiarazione IMU ENC (in sostituzione del precedente modello di cui al DM 4.5.2023).

I nuovi modelli vanno impiegati già per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2023 (il cui termine è fissato per lunedì 01 luglio 2024).

Peraltro, nel medesimo decreto sono state recepite:

- nelle istruzioni per la dichiarazione IMU ENC, le norme di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 71 della Legge n. 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali;
- nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPI, la disciplina in materia di "abitazione principale" risultante dalla sentenza della Corte Cost. 209/2022.

È bene evidenziare che la presentazione della dichiarazione IMU/IMPI dovrà avvenire in modalità cartacea o, in alternativa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e la dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati o degli elementi dichiarati.

Tra le novità del DM si segnala che in entrambi i nuovi modelli dichiarativi è stata inserita un'apposita sezione per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi, ex art. 1, co. 759, lett. g-bis) della Legge n. 160/2019.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2024 - Attuazione dei c.d. Transitional CbCR Safe Harbours

Come noto, con il D.Lgs. n. 209/2023, in applicazione delle regole del Pillar 2 e della Direttiva 2022/2523, è stata introdotta nel nostro ordinamento la normativa sulla Global Minimum Tax che prevede che i gruppi multinazionali (e nazionali su larga scala) debbano scontare un livello minimo di imposizione effettiva non inferiore al 15% nei paesi in cui operano.

In attuazione dell'art. 39, comma 3, del succitato decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il 20 maggio 2024, apposito decreto volto ad implementare i cosiddetti «Transitional CbCR Safe Harbours». Si tratta di alcuni regimi transitori semplificati utilizzabili nella fase iniziale di applicazione dell'istituto, che prevedono la possibilità di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo multinazionale (o nazionale su larga scala), in un determinato esercizio e in relazione ad un determinato Paese, al ricorrere di alcune condizioni normativamente stabilite.

Il "periodo transitorio", conformemente alle regole OCSE, include i periodi d'imposta che iniziano entro il 31 dicembre 2026 e terminano entro il 30 giugno 2028. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, questo corrisponde al triennio 2024-2026 per quanto riguarda la IIR («Income Inclusion Rule» o imposta minima integrativa) e al biennio 2025-2026 per quanto riguarda l'UTPR («Undertaxed Profits Rule» o imposta minima suppletiva).

L'utilizzo del safe harbour transitorio richiede il superamento di almeno uno dei seguenti test previsti dalle regole OCSE: (i) il de minimis test, (ii) il simplified ETR test o (iii) il routine profit test. La verifica del superamento dei test è più semplice rispetto alla effettuazione dei calcoli ordinari potendo fare riferimento al valore dei ricavi e dell'utile ante imposte così come indicati nel Country by Country Report (CbCR) nonché all'onere fiscale, alle spese salariali ed alle immobilizzazioni materiali) riportate nel bilancio di esercizio.

Il de minimis test (art. 3 del DM attuativo) è soddisfatto se il gruppo multinazionale o nazionale ha ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro ed un utile ante imposte inferiore a un milione di euro o una perdita ante imposte. I ricavi delle imprese detenute per la vendita, non inclusi nel CbCR, sono aggiunti ai ricavi totali.

Il simplified ETR test, di cui all'art. 4 del DM attuativo è soddisfatto se il gruppo presenta un livello di tassazione effettiva in ciascuna giurisdizione (rapporto tra imposte rilevanti e utile ante imposte) almeno pari alla "aliquota di imposizione transitoria", stabilita dall'art. 1, comma 1, n. 2 del decreto e, più precisamente: (i) 15% per i periodi d'imposta che iniziano nel 2023 o nel 2024; (ii) 16% per i periodi d'imposta che iniziano nel 2025; (iii) 17% per i periodi d'imposta che iniziano nel 2026.

Il routine profit test di cui all'art. 5 del DM attuativo è superato se l'utile ante imposte delle imprese del gruppo ubicate in una determinata giurisdizione non supera l'ammontare della SBIE (Substance-based Income Exclusion) o se viene rilevata una perdita ante imposte.

La ratio della norma è quella di prevedere appositi benefici nel momento in cui non vi sia alcun excess profit nella giurisdizione "testata", non vi sia cioè un profitto eccedente i profitti c.d. routinari (calcolati tramite la SBIE), in quanto considerati rappresentativi di un'effettiva attività economica svolta dal gruppo in quella giurisdizione. Il calcolo della SBIE avviene applicando delle percentuali (di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 209/23), decrescenti con il passare degli anni, sul costo del personale e sul valore degli asset materiali utilizzati.

L'opzione per il safe harbour transitorio, a norma dell'art. 6 del DM attuativo, è esercitata nella "comunicazione rilevante" di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 209/2023 ed ha efficacia annuale, salvo rinnovo. Per il rinnovo, è necessario soddisfare uno dei tre requisiti previsti dal decreto, anche se diverso da quello soddisfatto negli esercizi precedenti. Se in un esercizio non viene esercitata l'opzione, con riferimento ad una giurisdizione, o non vengono soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiare del regime semplificato, l'opzione non può essere esercitata, per quella data giurisdizione, nemmeno in un esercizio successivo.



Circolare n. 9/E del 02.05.2024 - Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributari

Con la Circolare numero 9 del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato ed approfondito le misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 1/2024, in attuazione della Delega fiscale.

Le novità introdotte sono numerose ed investono ambiti diversi, tra quelle di maggior rilievo si possono individuare le seguenti:

- semplificazioni per il pagamento dei tributi: sono state indicate nuove modalità operative relative alla possibilità di rateazione del saldo del periodo di imposta 2023 e del primo acconto delle imposte 2024 che riguarda tutti i contribuenti, con o senza partita IVA, ed i soggetti titolari di posizione contributiva INPS. Per la rateizzazione il contribuente potrà procedere in autonomia indicando nel modello F24 il numero di rate mensili di cui intende avvalersi (da 1 a 7). Sarà possibile pagare tramite Pago PA e operare il c.d. pre-addebito (verranno inseriti in un unico momento tutti gli F24 relativi alle imposte rateizzate da parte dell'intermediario, previa unica autorizzazione del contribuente, che verranno poi addebitati al medesimo sul conto corrente alle singole scadenze);
- progressiva estensione della piattaforma "PagoPA" per il pagamento dei tributi;
- misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute: a decorrere dalle liquidazioni del 2024 e dai compensi corrisposti da gennaio 2024, qualora non sia superato l'importo di 100,00 euro (il limite previgente era di 25,82 euro), l'IVA dovuta e le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni possono essere versate insieme a quelle relative al mese successivo (o al trimestre per l'Iva versata trimestralmente). Se non si supera il limite di 100,00 euro, imposte e ritenute vanno comunque versate entro il 16 dicembre;
- sospensione da parte del Fisco dell'invio di comunicazioni e inviti nei mesi di agosto e dicembre;
- introduzione di nuovi servizi digitali e implementazione e potenziamento dei servizi digitali già attivi, al fine di semplificare l'interazione con i cittadini: viene introdotto un modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia;
- rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software volte a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Tale soluzione consentirà di implementare soluzioni che possono essere adottate su varie tipologie di dispositivi (ad esempio "SmartPOS") e potrà portare a una "piena integrazione e interazione" del processo di registrazione dei corrispettivi con quello legato ai pagamenti elettronici;
- razionalizzazione e semplificazione delle comunicazioni obbligatorie di cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili;
- messa a regime della semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria.



Provvedimento n. 221010 del 07.05.2024 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 - periodo d'imposta 2020 - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 221010 del 07.05.2024, individua e promuove le modalità di adempimento spontaneo per i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime «de minimis» ai quali è stata negata l'iscrizione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), al Sistema informativo agricolo nazionale (cd. SIAN) e al Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (cd. SIPA) a causa della erronea indicazione - nel periodo d'imposta 2020 - dei dati relativi alla disciplina agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate, rilevata l'anomalia in esame, fornisce al contribuente, attraverso una comunicazione, le informazioni utili affinché - lo stesso - possa spontaneamente sanare l'irregolarità.

In tale comunicazione è presente i) il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; ii) il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta; iii) la data e il protocollo della dichiarazione redditi, IRAP e 770, dell'anno di imposta 2020; iiiii) i dati degli aiuti di Stato e de *minimis* indicati in dichiarazione.

Questa comunicazione viene trasmessa dall'Agenzia delle Entrate per mezzo PEC o, in assenza, mediante posta ordinaria. In ogni caso, le citate informazioni sono consultabili all'interno del proprio «Cassetto fiscale».

Al contribuente resta salva la possibilità di chiedere all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi degli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, le informazioni rilevanti nonché segnalare, per mezzo PEC o posta ordinaria, eventuali elementi, fatti o circostanze dalla stessa non conoscibili.

Alle medesime informazioni ha accesso la Guardia di Finanza.

Premesso quanto sopra, il provvedimento prosegue individuando le violazioni che il contribuente - in sede di compilazione dei Modelli - può aver commesso, specificando per ognuna, ai fini della regolarizzazione dell'anomalia e per godere del beneficio della riduzione delle sanzioni previste, l'iter da seguire.

In sostanza, se la mancata iscrizione dell'aiuto individuale:

- è imputabile a errori di compilazione del prospetto «Aiuti di Stato» (specificatamente, dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa"), il contribuente può presentare dichiarazione integrativa recante i dati corretti. In tal modo, gli aiuti di Stato e de *minimis* vengono iscritti nei corrispondenti registri o sistemi dell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell' integrativa;
- non è imputabile a errori di compilazione del prospetto «Aiuti di Stato», il contribuente presenta dichiarazione integrativa e restituisce le somme illecitamente ricevute comprensive di interessi.

Per entrambe le violazioni sono dovute le relative sanzioni che si riducono della metà ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in funzione della tempestività dei citati adempimenti.



Risoluzione n. 25/E del 15.05.2024 - Compensazione crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla compensazione dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi che era stata bloccata con la Risoluzione n. 19/E del 12.04.2024 in attesa che venisse emanato l'apposito decreto attuativo degli obblighi comunicativi introdotti dall'art. 6, D.L. n. 39/24.

A seguito dell'emanazione, in data 24 aprile 2024 del succitato decreto da parte del Mimit, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Risoluzione n. 25/E del 15.05.2024, che, avvenuta l'interconnessione dei beni, le imprese che hanno trasmesso correttamente la comunicazione disciplinata da tale decreto, potranno utilizzare in compensazione i crediti di imposta indicando i codici tributo precedentemente sospesi (i.e. 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940), avendo cura di indicare come anno di riferimento (nel Modello F24) quello di completamento dell'investimento riportato nella comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate, precisa, inoltre, che nel caso in cui i dati dei crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nelle comunicazioni che le sono state trasmesse dal Mimit, i relativi Modelli F24 saranno scartati.

Risposta ad interpello n. 109/2024 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 - Requisito della novità per acquisto di bene già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 109/2024, ha negato ad una società la possibilità di poter fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n. 178/2020, in caso di acquisto di un bene precedentemente noleggiato dalla stessa per difetto del requisito della novità.

Nel caso di specie, l'istante aveva sottoscritto con una società un contratto di noleggio avente ad oggetto un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi. Allo scadere del termine avrebbe potuto acquistare il bene o riconsegnarlo al fornitore.

L'istante evidenzia come la volontà delle parti fosse quella di utilizzare il noleggio come un periodo di prova, in quanto per il fornitore tale periodo era necessario per eseguire i test di efficienza del bene, mentre per il futuro acquirente era indispensabile per valutare la bontà dell'investimento. Inoltre, precisa che il successivo acquisto non si sarebbe perfezionato se le funzionalità dell'impianto non avessero soddisfatto le esigenze richieste e che il prezzo di riscatto era già stato pattuito per le vie brevi, prima della sottoscrizione del contratto, ma non ne veniva data menzione per evitare la possibile riqualifica in un contratto di vendita con pagamento rateale.

Terminato il periodo di noleggio, il bene è stato interconnesso al sistema aziendale e l'istante ha esercitato l'opzione del riscatto al prezzo convenuto.

Sulla base di quanto considerato, la società istante ritiene di poter fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali «nuovi» motivando che l'impianto è stato utilizzato dallo stesso acquirente al momento di effettuazione dell'investimento (passaggio formale di proprietà), che si trattava di un periodo di prova necessario per settarlo e che, peraltro, il credito di imposta non era stato usufruito dalla società noleggiante.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti pronunce (Circ. n. 4/E del 2017 e Circ. n. 9/E del 2021), evidenzia che il beneficio non spetta per quei beni già precedentemente utilizzati a diverso titolo (come ad esempio noleggio) dal soggetto acquirente e che, peraltro, il beneficiario dell'agevolazione sarebbe solo il proprietario, soggetto noleggiante del bene e non l'utilizzatore.

Pertanto, non essendo soddisfatto il requisito della novità, l'istante non può fruire del credito di imposta in parola.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 13043 del 13.05.2024 - Indeducibilità delle spese di manutenzione per beni concessi in comodato

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13043 del 12.05.2024, ha definito, alla sussistenza del requisito dell'inerenza, deducibili le spese di manutenzione per beni concessi in comodato.

La ricorrente (in seguito, la Contribuente) contestava l'avviso di accertamento in rettifica - di cui era destinataria - per il recupero dei maggiori importi dovuti e non versati a titolo di Ires, Irap e Iva derivanti dall'asserita indebita detrazione di spese sostenute per la manutenzione di macchine del caffè concesse in comodato d'uso ai propri clienti, attesa l'insussistenza del requisito d'inerenza anche alla luce del contratto di comodato, che poneva i costi in parola a carico dei comodatari.

I giudici di legittimità partendo dall'assunto dell'art.109, comma 5, del TUIR, secondo cui «sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito» - hanno stabilito che, ai fini della corretta interpretazione nonché della verifica della concreta inerenza delle spese sostenute, è necessario i) far rientrare nel perimetro della regola dell'inerenza, le spese - anche potenziali - che siano funzionali alla determinazione del reddito; ii) accertare - indipendentemente dal negozio giuridico ab origine - se i costi siano stati effettivamente sostenuti dalla contribuente e, iii) se sostenuti a favore di quest'ultima se rientrano nel «programma economico dell'impresa».

In sostanza, ai fini della determinazione della deducibilità ovvero dell'indeducibilità delle spese di manutenzione per i beni concessi in comodato, è necessario stabilire - caso per caso - se i costi sostenuti risultano funzionali alla determinazione del reddito da parte di chi li sostiene, indipendentemente dalle previsioni contrattuali in essere con i comodatari.

Il ricorso della contribuente è stato, quindi, parzialmente accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per un nuovo esame di merito.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 14037 del 21.05.2024 - Esercizio di competenza dei componenti di reddito relativi a cessioni di beni mobili

Con la sentenza n. 14037 la Cassazione si è pronunciata in merito all'individuazione dell'esercizio di competenza dei componenti di reddito relativi a cessioni di beni mobili.

Preliminarmente la Suprema Corte ha richiamato i principi generali fissati dall'art. 109 ove viene stabilito che gli effetti traslativi di una cessione decorrono dalla data di consegna o spedizione dei beni (per consegna deve intendersi il «trasferimento della detenzione della cosa», mentre la data di spedizione deve essere individuata oltre che dai documenti che accompagnano la merce, anche dalle condizioni generali del contratto di trasporto); nel caso in cui essi si verificano in una data diversa e successiva rispetto a quella della consegna del bene mobile, il momento di competenza coincide con la data in cui si verificano gli effetti medesimi.

Secondo la Cassazione, ai fini dell'imputazione temporale dei ricavi di vendita, i giudici di secondo grado hanno erroneamente attribuito rilievo alla data desunta dalla documentazione contrattuale con cui l'acquirente assumeva, oltre al trasferimento della proprietà del bene, il rischio di perimento della cosa, e non a quella di consegna o spedizione (che si era verificata nell'anno successivo).



Risoluzione n. 22 del 02.05.2024 - Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972

Con la Risoluzione n. 22/2024, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto dell'accordo stipulato tra lo Stato italiano ed il Regno Unito relativamente al riconoscimento della condizione di mutua reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA: sia, cioè, con riferimento agli acquisti effettuati dai soggetti passivi italiani sul territorio britannico, sia con riferimento a quelli effettuati dai soggetti passivi UK sul territorio italiano.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, infatti, in considerazione della c.d. «Brexit», il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione europea.

Come noto, ante-Brexit, trovava applicazione in Italia la previsione di cui all'art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, il cui primo comma recita che «I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assoluta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo».

Post-Brexit, invece, detta disposizione non poteva trovare immediata applicazione in Italia. Ciò in quanto l'art. 38-ter, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che «La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività» (ndr, grassetto aggiunto).

L'accordo citato colma, dunque, un periodo di incertezza normativa e consente in maniera più agevole:

- sia ai soggetti passivi di imposta italiani di recuperare il credito IVA in UK secondo la normativa ivi vigente;
- sia ai soggetti passivi UK di recuperare il credito IVA in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. citati (art. 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972).

Si segnala, da ultimo, come l'Accordo di reciprocità in commento sia stato promulgato con efficacia retroattiva: si legge, infatti, nella Risoluzione in commento, che, per quanto concerne la normativa italiana, gli articoli citati si applicano «alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito» (dunque, dal momento di efficacia della Brexit).

Consulenza giuridica n. 2 del 03.05.2024 - Aliquota IVA Integratori alimentari

Con la consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, non sempre beneficia dell'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso specifico, l'associazione istante sosteneva che gli integratori alimentari, qualificati come tali nell'etichettatura ai sensi del D.Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale previsto dall'art. 10 di tale decreto, potessero essere assoggettati ad aliquota IVA del 10% in via generalizzata, senza necessità di «interpello doganale preventivo», esistendo un impianto normativo specifico che ne disciplina la natura e l'immissione in commercio.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, però, il n. 80) della Tabella A citata, così come modificato dall'art. 4-ter del D.L. n. 145/2023, pur presentando una formulazione più chiara rispetto al passato (includendo ora espressamente tra i beni soggetti ad aliquota del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi), subordina, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota ridotta alla condizione che gli integratori siano classificati nella voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

Potrebbe quindi accadere che un integratore, pur possedendo tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 169/2004, sia classificato diversamente dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, come nel caso di alcuni «prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande», classificati nel Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al Capitolo 21 della Nomenclatura. In questi casi specifici, non può applicarsi l'aliquota IVA del 10% prevista dal citato n. 80).



Sentenza della Corte di Cassazione n. 13162/2024 - Diritto al rimborso dell'IVA per interventi su immobili in locazione

Con la Sentenza n. 13162/2024 la Cassazione a Sezioni Unite si è espressa in merito alla possibilità di richiedere a rimborso l'IVA assolta relativamente a lavori di ristrutturazione/manutenzione su immobili strumentali non di proprietà.

Nel caso oggetto del contendere, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un atto di recupero dell'IVA chiesta a rimborso in virtù del dettato dell'art. 30, c.3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. A parere dell'Ufficio, infatti, il rimborso non era spettante in quanto trattavasi di IVA assolta in relazione ad opere edilizie eseguite su un immobile non di proprietà, ancorché strumentale all'attività esercitata dal soggetto che le aveva sostenute. L'imposta non poteva quindi essere rimborsata in quanto, nei fatti, non si trattava di IVA afferente a beni «acquistati» e «ammortizzabili» secondo il disposto degli artt.102 e 103 del TUIR.

Benché il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per lavori eseguiti su beni di terzi sia da tempo pacifico, non si rinveniva un orientamento della giurisprudenza altrettanto uniforme relativamente alla possibilità di richiederne il rimborso. La questione veniva pertanto rimessa alle Sezioni Unite.

La sentenza in commento rappresenta, quindi, l'occasione per i giudici di legittimità per prendere definitivamente una posizione sul tema. Non rinvenendo, nel caso di specie, particolari ragioni idonee a giustificare un trattamento differenziato tra detrazione e rimborso, i giudici propendono, in conclusione, per una lettura estensiva della norma. A parere dei giudici, infatti, alla luce del principio fondamentale di neutralità dell'IVA, il diritto al rimborso deve essere riconosciuto in tali fattispecie a condizione che il bene immobile sia strumentale all'attività concretamente esercitata dal contribuente, non essendo al contrario decisivo che il bene sia posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.



D.L. n. 39/2024 convertito dalla Legge n. 67/2024 - Piano Transizione 5.0 e proroga dei termini per accedere alla Sanatoria per il credito d'imposta ricerca e sviluppo

La legge di conversione del D.L. n. 39/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, ha introdotto all'art. 6, c. 3-bis, alcune precisazioni in relazione alla misura agevolativa nota come «Piano Transizione 5.0», con particolare riguardo a:

- **periodo temporale:** il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Rimane, peraltro, da chiarire cosa si intenda per effettuati.
- **acconti:** entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, le imprese devono comunicare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con il pagamento di un acconto almeno pari al 20%, sia per i beni strumentali sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio;
- **beneficiari:** il Gestore servizi energetici (Gse) trasmetterà mensilmente (e non quotidianamente) al MIMIT l'elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l'intenzione di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato;
- **segnalazione:** il Gse dovrà effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.

Sempre all'interno dello stesso decreto, all'articolo 7 - comma 7-bis, è inserita la **proroga al 30 ottobre 2024 dei termini per presentare l'istanza per accedere alla sanatoria per il riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito**. Resta, invece, fermo il termine del 16 dicembre per pagare l'importo riversato (o la prima di tre rate). Per chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento, è stato prorogato al 30 settembre 2024 il termine per revocare l'adesione. Nel frattempo, si attende che diventi pienamente operativo il nuovo sistema delle certificazioni, che esplicherà effetti vincolanti nei confronti del fisco.

Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17.05.2024 - ZES Unica: domande dal 12 giugno

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il Decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, afferente al credito di imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica Mezzogiorno (ZES Unica). Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la ZES Unica che comprende le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Alle imprese già operative o che si insediano in tali territori è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta a fronte di investimenti iniziali, realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, che comportano l'acquisizione di beni strumentali, quali macchinari, terreni e immobili.

Investimento iniziale: cosa si intende?

Come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, un investimento iniziale è quello in cui i beni strumentali o gli immobili acquistati siano finalizzati alternativamente:

1. alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
2. all'ampliamento di uno stabilimento esistente;
3. alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
4. alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
5. alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Pertanto, non sono ammissibili investimenti di mera sostituzione, i beni destinati autonomamente alla vendita, i beni trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.



Il decreto precisa che gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, a condizione che rispettino i requisiti che identificano un investimento iniziale.

Intensità del credito di imposta

L'intensità dell'agevolazione riconosciuta varia in funzione di diversi parametri, come di seguito dettagliato:

TAX CREDIT ZES UNICA	GRANDI IMPRESE	MEDIE IMPRESE		PICCOLE IMPRESE	
		Investim. superiori a 50 mln	Investim. inferiori a 50 mln	Investim. superiori a 50 mln	Investim. inferiori a 50 mln
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia	40%	40%	50%	40%	60%
Molise, Basilicata e Sardegna	30%	30%	40%	30%	50%
Abruzzo (zone assistite come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027)	15%	15%	25%	15%	35%
Puglia (territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta)	50%	50%	60%	50%	70%
Sardegna (territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta)	40%	40%	50%	40%	60%

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Il totale del credito spettante sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa complessivo ai crediti totali richiesti.

L'agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti.

Modalità e tempistiche di fruizione del credito di imposta

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicheranno all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, il contenuto e le modalità di trasmissione dello stesso. L'ammontare del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate (entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni).

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene resa nota la percentuale di credito spettante e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.



In caso gli investimenti realizzati ammontassero a un valore inferiore a quello inizialmente previsto nella comunicazione inviata entro il 12 luglio, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti e il credito rideterminato. L'Agenzia delle Entrate, in base alle comunicazioni ricevute, procederà a rideterminare la percentuale di credito spettante (qualora la stessa non fosse già pari al cento per cento).

Adempimenti

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e nei periodi di imposta successivi fino a quando si conclude l'utilizzo.

Ai fini del riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev'essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

D.L. n. 60/2024 - Misure a favore delle ZES e delle ZLS

A favore delle imprese delle ZES interviene anche il c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) approvato il 30 aprile che introduce diverse misure volte ad accelerare lo sviluppo territoriale. In particolare, con il bonus ZES (art. 24), il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100%, che va a sostituire la decontribuzione Sud in scadenza il prossimo 30 giugno. Si applica per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 € per ciascun lavoratore assunto in aziende fino a 10 dipendenti.

L'agevolazione è valida per ciascun lavoratore assunto con più di 35 anni d'età e disoccupato da almeno 2 anni, assunto a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previste dalla legislazione vigente.

Con il decreto in esame è stata inoltre disposta (art. 13), per il 2024, l'estensione del credito d'imposta previsto per la ZES Unica alle ZLS (Zone Logistiche Semplificate), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

La ZLS deve includere almeno un'area portuale e può comprendere anche aree non adiacenti alla stessa, purché questi presentino un nesso economico funzionale. Inoltre, la ZLS è composta da territori aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Nel caso in cui una regione non presenti alcuna area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), sempre rispettando la superficie massima ammissibile per le ZLS.

Il funzionamento è simile a quello delle ZES ma:

- il credito di imposta è concesso, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027" pari al 15%, per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese;
- è valido per gli investimenti realizzati tra l'8/5 e il 15/11/2024.

Le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta saranno stabilite con un successivo decreto.



D.L. n. 63/2024 - ZES unica: novità per le imprese agricole

Con la pubblicazione del D.L. n. 63, del 15 maggio 2024 (cosiddetto «Decreto Agricoltura») sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, è riconosciuto, per l'anno 2024, il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES (art. 1, c. 7) anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'importo dell'investimento deve essere compreso tra 50 mila e 40 milioni di euro.

Anche in questo caso sono ammessi all'agevolazione gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni ed all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta sono definiti da un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22.12.2023 - Contributi per la riconversione delle imprese contro la plastica monouso e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 02.04.2024 - Contributi per imballaggi eco sostenibili

Nelle ultime settimane sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti che introducono incentivi a favore della riconversione delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso verso prodotti riutilizzabili o alternativi (Decreto 22 dicembre 2023 pubblicato sulla GU n. 116 del 20 maggio 2024) e per l'acquisto di prodotti e imballaggi ecosostenibili (Decreto 2 aprile 2024 pubblicato sulla GU n.117 del 21 maggio 2024).

Il primo incentivo introduce un contributo a fondo perduto, che va dal 40 all'80% in funzione degli interventi ammissibili. Per i servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo ed alla riprogettazione verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso, l'intensità dell'agevolazione riconosciuta è pari al 40% delle spese ammissibili; mentre, per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici, l'intensità incrementa all'80%.

Il secondo incentivo riconosce un credito di imposta, fino a 20 mila euro, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. E' fondamentale che prodotti e imballaggi rispettino specifiche certificazioni poiché sarà richiesto, oltre alla compilazione dell'anagrafica aziendale, di indicare l'entità della spesa sostenuta, la tipologia di spesa realizzata corredata da tutte le fatture e le quietanze di pagamento. L'effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da un'apposita attestazione contabile.

Per entrambe le misure, le imprese beneficiarie devono risultare regolarmente costituite e attive, in regola con gli obblighi previdenziali e per la tutela e la salute dei lavoratori e essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Le modalità di accesso ai contributi risultano ancora in fase di definizione.



Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 07.05.2024 - FRI-TUR: il Fondo Rotativo per le imprese del turismo

La misura, con uno stanziamento di 780 milioni di euro, ha l'obiettivo di migliorare i servizi di ospitalità e di potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Finanzia investimenti medio-grandi, compresi tra 500 mila e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. È richiesto che i progetti siano avviati successivamente alla presentazione della domanda e siano realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Le agevolazioni si rivolgono a:

- alberghi;
- agriturismi;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

Contributo

Sono previste due forme di incentivo:

- contributo diretto alla spesa: l'intensità massima è del 35% dei costi e delle spese ammissibili e dipende dalle dimensioni dell'impresa e dalla localizzazione dell'investimento.
- finanziamento agevolato: ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice convenzionata.

Gli incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 1 del D.L. n. 152/2021, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

È possibile presentare le domande dalle ore 12 del 1° luglio alle ore 12 del 31 luglio 2024.



Efficienza energetica e rinnovabili, Formazione e Attrazione degli investimenti: 3 Bandi per le imprese del Piemonte

1. Bando efficienza energetica e Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese (ATTO DD 319/A1616A/2024 del 06/05/2024)

Le misure intendono sostenere l'efficienza energetica delle attività connesse ai cicli di produzione e degli edifici e ridurre le emissioni di CO₂, anche attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni e/o di energia primaria previsto dal bando, parametrato alla situazione preesistente e gli interventi potranno riguardare più unità locali della stessa impresa.

Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda:

- nella Linea efficienza energetica rientrano impianti di cogenerazione ad alto rendimento, interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia, interventi di efficientamento energetico degli edifici delle imprese, installazione di sistemi di building automation e sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti.
- nella Linea energie rinnovabili rientrano gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, termica, di idrogeno verde da energia elettrica e sistemi di accumulo o stoccaggio dell'energia prodotta, oltre a impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Gli interventi finanziabili devono risultare tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, preliminare per l'accesso al bando, e la durata massima consentita per la realizzazione degli stessi è di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione. L'agevolazione è costituita da un finanziamento agevolato e da un contributo a fondo perduto che complessivamente coprono il 100% delle spese ammissibili. **È possibile presentare le domande fino al 22 novembre 2024.**

2. Formazione: bando SkillsXS3 (ATTO DD 191/A1913A/2024 del 14/05/2024)

La misura ha l'obiettivo di sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.

Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e possono prevedere:

- CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, di durata minima di 30 ore, con diverse metodologie didattiche (anche percorsi di alta formazione universitaria, Master e Dottorati Industriali);
- ALTRI SERVIZI FORMATIVI SPECIALISTICI;
- ATTIVITÀ CONSULENZIALI DI ACCOMPAGNAMENTO (prestazioni fornite da professionisti altamente qualificati a supporto della gestione delle fasi strategiche del processo aziendale).

Possono includere la progettazione, l'elaborazione e la realizzazione di interventi operativi per migliorare le performance aziendali e le capacità di gestione. Dettaglio importante è rappresentato dai requisiti previsti per i fornitori, che devono dimostrare di aver svolto almeno 3 servizi in ambito analogo nell'ultimo triennio. Tra i fornitori possono rientrare solo soggetti provvisti di specifici requisiti, come ad esempio le Università e le società in possesso di certificazione ISO 9001 EA 37 operanti nel settore da almeno 5 anni.

Gli interventi devono essere strettamente funzionali al piano di sviluppo ed alla connessa analisi dei fabbisogni. Il piano di sviluppo aziendale deve rientrare in uno dei sei sistemi prioritari (Mobilità, Manifattura avanzata, Tecnologie, materiali e risorse verdi, Food, Salute) ed in almeno una delle tre componenti trasversali dell'innovazione (transizione digitale, transizione ecologica, impatto sociale e territoriale). Il focus è sullo sviluppo di competenze tecniche specialistiche, ma potrà riguardare anche connessi ambiti di innovazione organizzativa e/o manageriale. Non rientrano tra gli interventi ammissibili le attività di addestramento all'uso di macchinari e/o tecnologie, né di sviluppo di competenze generaliste di base finanziabili.

La spesa ammissibile dovrà essere compresa tra 5 e 70 mila euro. L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto, con intensità fino all'80%, di valore massimo pari a 56 mila euro.

È possibile presentare le domande dal 27 giugno 2024.



3. Contratto di insediamento - Attrazione di investimenti in Piemonte - Grandi imprese (ATTO DD 200/A1905B/2024 del 20/05/2024)

La Misura intende favorire l'insediamento o lo sviluppo di investimenti da parte di grandi imprese, attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti o l'ampliamento di sedi già presenti in Piemonte, afferenti a stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi, che generino nuova occupazione qualificata diretta o indiretta.

Si rivolge alle Grandi imprese e alle midcap (entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione), comprese le small midcap (contano un massimo di 499 dipendenti e non sono PMI), operative con codice ateco primario C, H, J, M, che intendono realizzare progetti di insediamento o ampliamento abbinati ad attività di ricerca e sviluppo e/o investimenti materiali e immateriali. Inoltre, i progetti devono generare un ricaduta occupazionale sul territorio con l'assunzione di nuovi addetti in un numero che varia in base alla dimensione aziendale. L'importo minimo dell'investimento è pari a 1 milione di euro per i progetti di ricerca e sviluppo e a 2 milioni di euro per gli investimenti materiali ed immateriali (o 3 milioni per midcap o grandi imprese). L'agevolazione riconosciuta è un contributo a fondo perduto la cui intensità varia in funzione del tipo di investimento:

- Progetto di R&S: 25-50%;
- Investimenti materiali e immateriali: 10-15%;
- Occupazione: 100%.

Le agevolazioni risultano cumulabili con benefici fiscali non inquadrabili come aiuti di Stato.

Presentazione delle domande dal 24 maggio 2024.

Collabora&Innova - Lombardia (DGR n. 2348 del 20.05.2024)

È la nuova misura indetta dalla Regione Lombardia che, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, intende favorire grandi investimenti strategici su progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati in partenariato tra imprese e organismi di ricerca, comprese Università, grazie a cui sviluppare innovazioni di prodotto o di processo.

Si tratta di una misura che sarà ciclica. I criteri per la programmazione della nuova misura sono stati già approvati con la Dgr n. 2348.

I progetti dovranno essere attinenti a uno degli 8 Ecosistemi dell'innovazione fissati come prioritari dalla Regione Lombardia nella sua Strategia di Specializzazione Intelligente - S3:

- "Salute e Life Science";
- "Nutrizione";
- "Sostenibilità";
- "Sviluppo Sociale";
- "Manifattura Avanzata";
- "Smart Mobility e Architecture";
- "Cultura e Conoscenza";
- "Connettività e Informazione".

Il partenariato potrà essere composto da 3 a 8 soggetti, assegnando al singolo partner un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 50% per le medie ed al 40% per le grandi imprese e Organismi di ricerca (ODR) fino a un massimo di 5 milioni per ciascun partner.



Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
- b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 3.500.000,00;
- c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo;
- d) concludersi entro 27 mesi dalla concessione del contributo.

Saranno previste specifiche premialità quali la sostenibilità ambientale, presenza di giovani e donne nella compagine societaria dei partner imprese, appartenenza ai cluster tecnologici lombardi dei partner imprese, presenza nel partenariato di startup o PMI Innovative.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 04 giugno 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

